Numero registro generale 11839/2021
Numero sezionale 7550/2022
Numero di raccolta generale 24249/2022
Data pubblicazione 04/08/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	UMBERTO LUIGI CESARE SCOTTI	- Presidente -
Dott.	CLOTILDE PARISE	- Consigliere -
Dott.	MARCO MARULLI	- Consigliere -
Dott.	GIULIA IOFRIDA	- Rel.Consigliere -
Dott.	LUNELLA CARADONNA	- Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE PERSONALE CONIUGI

Ud. 13/07/2022 - CC
R.G.N. 11839/2021
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11839/2021 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), e rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

- ricorrente -

contro

(omissis)

- intimata -

avverso sentenza n. 2840/2020 della Corte d'appello di Venezia, deposita il 29/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 2840/2020, depositata il 29/10/2020, ha confermato, respingendo sia il gravame principale di (omissis) sia quello incidentale di (omissis), la decisione di primo grado, che aveva

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9

pronunciato la separazione personale dei coniugi, respingendo le reciproche domande di addebito proposte dai coniugi, disponendo l'affidamento delle figlie minori ai Servizi Sociali del Comune di (omissis) , investiti delle facoltà di prendere le decisioni inerenti l'ordinaria gestione delle bambine, con collocamento di queste ultime presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, fissazione delle modalità di visita da parte del padre e dell'obbligo del medesimo di contribuire al mantenimento delle figlie minori, versando la somma mensile d € 2.000,00, oltre rivalutazione Istat, nonché determinazione dell'assegno di mantenimento della moglie a carico del marito nella misura di € 1.500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, con condanna del (omissis) al risarcimento dei danni cagionati alle figlie per contegno pregiudizievole nei loro confronti, liquidati nell'importo di € 19.500,00, in favore di ciascuna delle figlie.

In particolare, per quanto in questa sede interessa, la Corte territoriale ha respinto i primi tre motivi di appello principale del (omissis) , vertenti sulla chiesta revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento del coniuge e di quello a titolo di contributo delle figlie, rilevando che l'assegno deve avere oltre ad una funzione «*perequativo-compensativa*» anche una funzione assistenziale e che, nella specie la sproporzione patrimoniale ed economica dei coniugi, quale accertata in primo grado, con consulenza tecnica d'ufficio, giustificava la conferma delle statuizioni di primo grado, nonché l'ultima doglianza, in punto di condanna ex art.709 ter c.p.c., considerate le condotte del (omissis) , depauperative del proprio patrimonio, come accertato dal CTU, e ostruzionistiche, volte ad ostacolare l'accertamento peritale, nonché le continue schermaglie con la (omissis) «*per tutto quanto riguardava le figlie minori*», e la corretta determinazione del quantum, secondo equità.

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9

Avverso la suddetta pronuncia, (omissis) propone ricorso per cassazione, notificato il 23 e 27/4/21, affidato a tre motivi, nei confronti di (omissis) (che non svolge difese).

E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell'art.132 c.p.c., per motivazione apparente, perplessa, illogica e contraddittoria, nonché violazione e falsa applicazione dell'art.156 c.c., in relazione alla determinazione dell'assegno di mantenimento della moglie; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt.112 e 132 c.p.c. , per motivazione apparente, perplessa, illogica e contraddittoria, in punto di valutazione delle condizioni economiche dei coniugi, avendo la Corte di merito ritenuto sufficiente l'accertata «*sproporzione patrimoniale ed economica dei coniugi*»; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell'art.132 c.p.c., per motivazione apparente, perplessa, illogica e contraddittoria, in punto di conferma della condanna del padre al risarcimento dei danni cagionati alle figlie per asserite condotte depauperative e/o occultative del patrimonio nonché per alcune condotte asseritamente strumentali ed ostruzionistiche rispetto ad aspetti salienti della vita delle figlie.

2. Le prime due censure sono fondate.

La sentenza risulta sul punto affetta da vizio di motivazione del tutto carente. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che «*la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo",*

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d0745903 8f4bbe9

quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (nella specie la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).

Ora, la Corte di merito ha ritenuto che fossero integrati i presupposti dell'assegno di mantenimento del coniuge separato in quanto, data la asserita natura composita dell'assegno, assistenziale, compensativa e perequativa, sussisteva una effettiva disparità economica tra i redditi delle parti, tale da giustificare la contribuzione da parte del (omissis) in favore della ex moglie.

Tuttavia, nella specie, si verteva in materia di assegno di separazione non di assegno divorzile.

Questa Corte ha affermato che «*la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e*

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9

che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio» (Cass. 12196/2017; Cass. 16809/2019; Cass. 4327/2022).

Ne consegue che il riferimento alla natura composita dell'assegno ed al rilievo, ai fini della componente assistenziale, della sola componente della sproporzione reddituale dei coniugi, isolatamente considerata, si risolve in una motivazione apparente, intrisa di considerazioni generiche ed apodittiche, non calate nella fattispecie in esame. Il ricorrente deduce poi di avere con l'appello invocato l'erroneità della statuizione di primo grado, considerati la breve durata del matrimonio, la disponibilità della casa coniugale assegnata alla moglie, la giovane età e la piena capacità lavorativa della moglie (dipendente pubblica). Di tutto ciò non v'è traccia nella sentenza impugnata.

3. La terza doglianza, in punto di condanna del (omissis) al risarcimento del danno da illecito endofamiliare, è, invece, infondata.

Invero, la Corte di merito, a fronte della censura sollevata dall'appellante, il quale aveva contestato sia l'*an debeatur* (per assenza di condotte pregiudizievoli per le figlie, tali non potendo definirsi la vendita di quote societarie, o ostruzionistiche) e il *quantum debeatur*, ha affermato che la misura sanzionatoria doveva essere confermata, considerate le condotte del (omissis) depauperative del proprio patrimonio, come accertato dal CTU, e ostruzionistiche, volte ad ostacolare l'accertamento peritale, nonché le continue schermaglie con la (omissis) «*per tutto quanto riguardava le figlie minori*», e che era corretta determinazione del quantum, secondo equità.

Trattasi di motivazione che non può essere definita del tutto apparente o carente.

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d0745903 8f4bbe9

L'argomentazione svolta nella memoria in ordine all'asserita conseguenzialità tra i primi due motivi ed il terzo è inconferente, essendo la statuizione ex art.709 ter c.c. del tutto autonoma, rispetto a quella in punto di assegno di mantenimento del coniuge separato.

4.Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, respinto il terzo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, respinto il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2022.

Il Presidente

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9